

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3947 del 03/08/2023
Oggetto	FE22A0005 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO IRRIGUO AGRICOLO DAL PO DI VOLANO IN LOCALITÀ MIGLIARINO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE) - RICHIEDENTE: GREGORI MIRKO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4098 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI
PROCEDIMENTO FE22A0005
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI
AD USO IRRIGUO AGRICOLO DAL PO DI VOLANO IN LOCALITÀ
MIGLIARINO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE)
RICHIEDENTE: GREGORI MIRKO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed

accesso agli atti”;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta Individuale Gregori Mirko (C.F. GRGMRK77P24G916C, P.IVA 02014640383) con sede legale in Via Travaglio n. 6 nel Comune di Fiscaglia (FE), acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/44304 del 16/03/2022, volta ad ottenere la concessione di derivazione di acque superficiali dal Po di Volano ad uso irriguo agricolo in località Migliarino nel Comune di Fiscaglia (FE);

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. PG/2022/56587 del 5/04/2022 questo Servizio ha richiesto alla Ditta documentazione integrativa al fine della procedibilità della domanda;
- come effetto della richiesta di integrazioni di cui sopra la domanda di concessione, presentata come domanda semplificata, è stata assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del RR 41/2001;
- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie per un importo di 195 €;
- con nota prot. n. PG/2022/81838 del 17/05/2022 questo Servizio ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio di Ferrara, alla Provincia di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il parere di competenza con nota prot. n. 14111 del 14/07/2022 acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2022/116865 in pari data, dal quale risulta l'impossibilità del Consorzio di fornire la risorsa idrica richiesta nell'area in esame;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Ferrara ha rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi del RD 523/1904 con Determinazione n. 2064 del 30/06/2023, che costituisce allegato parte

integrante della presente concessione;

- il parere della Provincia di Ferrara, che non si è espressa nel merito della domanda di concessione in esame, si intende positivo ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente alle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 157 del 25/05/2022 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Gregori Mirko e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota PG/2022/137898 del 23/08/2022 questo Servizio ha richiesto alla Ditta documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, recependo inoltre la richiesta di integrazioni formulata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la documentazione richiesta è stata fornita dalla Ditta con note acquisite da ARPAE al prot. n. PG/2023/12111 del 23/01/2023 e PG/2023/13265 del 25/01/2023;
- il richiedente ha successivamente fornito ulteriori integrazioni volontarie che sono state acquisite agli atti d'ufficio;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di concessione in esame è finalizzata a soddisfare i fabbisogni irrigui di un fondo agricolo coltivato a pere ed albicocche dell'estensione di 0,48 Ha;
- per tale scopo vengono richiesti prelievi dal Po di Volano con una portata di 1,66 l/s per un volume massimo di 2.500 mc/anno;
- l'opera di presa, in sponda sinistra del Po di Volano, è ubicata in località Migliarino nel Comune di Fiscaglia (FE), su terreni demaniali antistanti il Foglio 14 mappale 41 del Catasto terreni Comunale ed è individuata dalle seguenti coordinate UTM RER: X=729122 Y=962759;
- l'opera di presa consiste in tubazione in lamiera zincata DN 80 mm posata lungo la sponda sinistra del Po di Volano collegata a pompa carrellata Rovatti T2-80E azionata da trattore agricolo; attraverso tubazione DN 80 della lunghezza di 6 m l'acqua viene convogliata dalla pompa all'impianto di irrigazione del frutteto, al di fuori della fascia di rispetto idraulico;
- la pompa è stata dotata di contatore per la misura dei volumi idrici prelevati;
- le opere di presa, di tipo mobile, rimarranno in sito per il solo periodo irriguo, normalmente compreso tra giugno e settembre, e verranno rimosse al termine della stagione irrigua;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che in base alla DGR 2293/2021 il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Canale Burana Navigabile (codice IT080500000000002ER) classificato dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano come canale artificiale;
- che in base alla Nota integrativa di data 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni, le derivazioni da corpi idrici artificiali sono attualmente escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici;
- che si possono escludere potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino essendo la portata massima richiesta al di sotto del valore “soglia” individuato per il Bacino del Fiume Po nella medesima Direttiva Derivazioni (1.000 l/s);

ACCERTATO CHE:

- la derivazione in esame non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

VERIFICATO INOLTRE che in base ai criteri contenuti nella DGR n. 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”” il quantitativo massimo annuo concedibile per l'irrigazione del frutteto richiesto è pari a 2.230 mc/anno;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla presente concessione per un importo pari a 250,00 €, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione richiesta, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto, nell'allegato disciplinare tecnico e nell'allegato nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di quantificare il volume massimo annuo concedibile in 2.230 mc/anno, secondo i disposti della DGR n. 1415/2016;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio della bozza di concessione con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 31/07/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/133746 del 2/08/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/133746 del 2/08/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Individuale Gregori Mirko (C.F. GRGMRK77P24G916C, P.IVA 02014640383) con sede legale in Via Travaglio n. 6 nel Comune di Fiscaglia (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola dal Po di Volano in località Migliarino nel comune di Fiscaglia (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po e alle conseguenti verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata mediante opera di presa in sponda sinistra del Po di Volano, su terreni demaniali antistanti il Foglio 14 mappale 41 del Catasto terreni Comunale ed è individuata dalle seguenti coordinate UTM RER: X=729122 Y=962759;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile mediante l'opera di presa suddetta è pari a 1,66 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 2.230 mc;
- d) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- e) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- f) di richiamare i contenuti del Nulla Osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi del RD 523/1904, con Determinazione n. 2064 del 30/06/2023, che costituisce allegato parte integrante della presente concessione e si intende qui integralmente riportato;
- g) di richiamare in particolare il punto 4) della Nulla Osta di cui sopra, che di seguito si riporta: *"Considerato che l'impianto è preesistente alla richiesta di regolarizzazione e che pertanto non è possibile valutare se l'insacco della frana sia stato causato dall'impianto di prelievo oppure dalle oscillazioni di livello del corso d'acqua, il Richiedente dovrà monitorare l'eventuale progressione della frana, tenendo conto che gli art. 58 e 95 del R.D. 523/1904 danno la possibilità di prevedere un presidio di sponda a protezione della proprietà privata, il cui progetto deve essere autorizzato da questa Agenzia"*;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2032 salvo provvedimenti di decadenza o revoca da parte

dell'Amministrazione concedente adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 del RR 41/2001; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti la disciplina delle derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce le eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;
- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2023 calcolato in base alle DGR sopra citate è pari ad € 14,14, e che l'importo dovuto per il periodo agosto - dicembre di validità della concessione è pari a € 5,89, somma che è stata versata in data 31/07/2023 tramite sistema PagoPA;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale mediante versamento in data 31/07/2023 con sistema PagoPA; tale deposito potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- q) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- s) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Po di Volano ad uso irriguo agricolo in località Migliarino nel Comune di Fiscaglia (FE) richiesta dalla Ditta Individuale Gregori Mirko (C.F. GRGMRK77P24G916C, P.IVA 02014640383) con sede legale in Via Travaglio n. 6 nel Comune di Fiscaglia (FE), Procedimento cod. n. FE22A0005.

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E LORO UBICAZIONE

La derivazione verrà effettuata dalla sponda sinistra del Po di Volano in località Migliarino, nel Comune di Fiscaglia (FE) con punto di prelievo ubicato su terreni demaniali antistanti il Foglio 14 mappale 41 del Catasto terreni Comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=729122 Y=962759.

L'opera di presa consiste in tubazione in lamiera zincata DN 80 mm posata lungo la sponda sinistra del Po di Volano collegata a pompa carrellata Rovatti T2-80E azionata da trattore agricolo. Attraverso tubazione DN 80 della lunghezza di 6 m l'acqua viene convogliata dalla pompa all'impianto di irrigazione del frutteto, al di fuori della fascia di rispetto idraulico.

La pompa è stata dotata di contatore per la misura dei volumi idrici prelevati

Le opere di presa, di tipo mobile, rimarranno in sito per il solo periodo irriguo, normalmente compreso tra giugno e settembre, e verranno rimosse al termine della stagione irrigua.

ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dal Po di Volano a mezzo dell'opera di derivazione sopra descritta con una **portata massima di 1,66 l/s** per un **volume complessivo concesso di 2.230 metri cubi annui**.

La derivazione può essere effettuata nel periodo giugno - settembre di ogni anno.

Il volume totale autorizzato viene concesso ad uso irrigazione agricola.

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere al periodico controllo dello strumento di misurazione dei volumi prelevati (contatore), al fine di garantirne il buon funzionamento e l'accessibilità in caso di sopralluogo.

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo

strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a questo Servizio (pec: aoofo@cert.arpa.emr.it), nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Le opere di presa mobili dovranno rimanere in sito per il solo periodo della stagione irrigua (giugno – settembre) per essere rimosse al termine di tale periodo.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre i prelievi in modo compatibile con lo stato del bilancio idrologico e idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE previste dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti eventuali monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la tutela della risorsa idrica sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in corrispondenza del punto di prelievo il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato, che dovrà riportare i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE22A0005**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello dovrà rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla sua manutenzione od alla sostituzione, qualora necessaria.

ART. 4 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione n. 2064 del 30/06/2023, che costituiscono allegato parte integrante della presente concessione e si intendono qui integralmente riportate.

Si segnala in particolare il punto 8) del Nulla Osta che di seguito si riporta: *“Considerato che l'impianto è preesistente alla richiesta di regolarizzazione e che pertanto non è possibile valutare se l'innesco della frana sia stato causato dall'impianto di prelievo oppure dalle oscillazioni di livello del corso d'acqua, il Richiedente dovrà monitorare*

l'eventuale progressione della frana, tenendo conto che gli art. 58 e 95 del R.D. 523/1904 danno la possibilità di prevedere un presidio di sponda a protezione della proprietà privata, il cui progetto deve essere autorizzato da questa Agenzia”.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2032, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE SAC di Ferrara e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio la cessazione d'uso della derivazione alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia.

In questi casi, come nei casi di revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità prescritte dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai fini dell'archiviazione della concessione e della restituzione del deposito cauzionale. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con oneri e spese a carico del concessionario.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo della risorsa ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad

esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.